

ALLEGATO "A"

TARIFFE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI/DISABILI ANNO 2024

TARIFFE SERVIZIO PASTI ANNO 2024

FASCIA	ISEE	Servizio PASTI anziani e disabili	Servizio PASTI anziani e disabili
		GESTORE COMUNALE	OSPEDALE
A	Fino a € 7.500,00	€ 3,50	€ 4,60
B	Da 7.500,01 a € 8.500,00	€ 4,60	€ 6,40
C	Da 8.500,01 a € 9.500,00	€ 4,85	€ 6,70
MAX	Superiore a € 9.500,00	€ 5,00	€ 7,00

**TELEASSISTENZA
ANNO 2024**

(art. 52 Regolamento Comunale delle prestazioni e dei servizi sociali)

Tariffa 2024

- sino a ISEE € 20.000,00 servizio **esente** da compartecipazione.
- **oltre** a ISEE € 20.000,00 e in caso di non presentazione ISEE: **€ 50,00 annue frazionate esclusivamente in n. 2 semestri posticipati di € 25,00 cadauno; con fatturazione a Luglio 2024 per il periodo Gennaio/Giugno 2024 e a Gennaio 2025 per il periodo Luglio/Dicembre 2024**. La quota semestrale non è dovuta in caso di cessazione dal servizio in qualsiasi mese del semestre stesso.

**TARIFFE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE
ANNO 2024**

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD – ANZIANI/DISABILI 2024 Gestione Sovra territoriale	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
<p>TARIFFA INDIVIDUALE determinata sulla base del seguente calcolo</p> <p><u>(ISEE UTENTE – ISEE MINIMO) x Tariffa Massima SAD</u> ISEE MASSIMO – ISEE MINIMO</p>	<p>Quota sino a ISEE € 10.000,00:</p>

<p>1. Valore ISEE minimo: € 2.000 => Servizio gratuito con ISEE sino a € 2.000</p> <p>2. ISEE massimo: € 25.000 => in caso di ISEE uguale o superiore a € 25.000 o in caso di non presentazione ISEE applicazione tariffa massima</p> <p>3. Tariffa massima SAD (pari all'85% del costo del servizio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 min = € 12,27 (feriale) € 14,44 (festivo) • 50 min = € 20,25 (feriale) € 22,43 (festivo) • 80 min = € 31,26 (feriale) € 33,43 (festivo) <p>4. Per cittadini utenti <u>non residenti</u> costo pieno del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 min = € 15,52 (feriale) € 17,69 (festivo) • 50 min = € 23,51 (feriale) € 25,69 (festivo) • 80 min = € 34,52 (feriale) € 36,70 (festivo) <p>In caso di un secondo operatore , il costo sarà così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° operatore: tariffa risultante dal suddetto calcolo - 2° operatore: ISEE da € 0 a € 18.000,00 : riduzione dell' 80% sulla tariffa applicata al 1° operatore; Superiore a ISEE 18.000,00 (o non presentazione ISEE) riduzione del 70% sulla tariffa applicata al 1° operatore 	<p>€ 0,55/ Km</p> <p>Quota da ISEE € 10.000,01:</p> <p>€ 0,75/Km</p>
---	--

TARIFFE SERVIZI CSE/CDD ANNO 2024

FASCIA	ISEE	QUOTA MENSILE
A	Da 0 a 0	€ 150,00
B	Da 0,01 a € 1.000,00	€ 180,00
C	Da € 1.000,01 a € 4.500,00	€ 220,00
D	Da € 4.500,01 a € 7.000,00	€ 250,00
E	Da 7.000,01 a 10.000,00	€ 290,00
MAX	Da 10.000,01 in su	€ 330,00

NORME REGOLAMENTARI CORRELATE

La tariffa dei Servizi Socio-Assistenziali è calcolata in base al Regolamento ISEE di cui al DPCM n.159/2013. **Le nuove tariffe avranno vigenza dall' 01.01.2024 al 31.12.2024.**

Per ottenere le tariffe agevolate l'utente dovrà DICHIARARE il proprio ISEE 2024 (con relativo protocollo IINPS) contattando l'ufficio per compilare il modulo relativo. L'ISEE dovrà essere dichiarato entro il 01/03/2024, in caso contrario verrà automaticamente applicata la tariffa massima, salvo che per la bollettazione riferita al bimestre novembre/dicembre 2023. L'ISEE verrà considerato solo a seguito dichiarazione, pertanto non sarà retroattivo e non potranno essere applicati conguagli relativi ai periodi precedenti.

- ⇒ I redditi/patrimoni sono quelli previsti dall'apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui al suddetto regolamento ISEE.
- ⇒ **La tariffa Massima** è applicata dall'Ufficio competente in caso di non dichiarazione dell'ISEE corrente e di non richiesta di tariffa agevolata
- ⇒ **I servizi sono rivolti** ad anziani, disabili, minori e famiglie sulla base dei criteri previsti dall'apposito regolamento (**Delib. G.C. n. 45 del 22.5.2018** - ultima modifica).
- ⇒ Le quote di partecipazione ai servizi verranno cumulate in **rate bimestrali posticipate**, fatto salvo per la quota Teleassistenza che sarà ripartita in **2 semestri**.
- ⇒ **le quote dovranno essere corrisposte alla Tesoreria Comunale** con bonifico, utilizzando le coordinate bancarie indicate direttamente in bollettino o **presso l'Ufficio Servizi Sociali** con Bancomat/Carta di Credito. Coloro che lo desiderano potranno avvalersi dell'addebito sul proprio c/c dopo averne fatta espressamente richiesta all'Ufficio Comunale, tramite apposito modulo da richiedere all'Ufficio Servizi Sociali.
- ⇒ **Potranno essere concesse ulteriori riduzioni o esenzioni** delle rette, per casi particolari, previa valutazione e richiesta scritta di contributo c/o il Servizio Sociale.
- ⇒ Per i servizi fatturati direttamente dall'Ente che vengono sospesi dal cittadino "fino a nuova comunicazione", i Servizi Sociali valuteranno la chiusura d'ufficio al 31/12/2024. Per le eventuali future riattivazioni andrà ripresentata la modulistica del caso.
- ⇒ In ogni caso in cui il cittadino debba segnalare all'Ente una incongruenza tra il bollettino / tariffazione ricevuti e il servizio da lui sottoscritto e richiesto, bisogna segnalarlo all'Ufficio Servizi Sociali entro 15 giorni dall'emissione del bollettino.

**NORME PARTICOLARI PER
I SERVIZI C.S.E./C.D.D.
E SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI**

1) PRESA IN CARICO

È affidato al Servizio Sociale Comunale e/o all'ATS il compito delle valutazioni degli utenti per l'ammissione al servizio o per eventuali dimissioni in caso di assenza prolungata e ingiustificata.

2) QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI CSE e CDD

- **I Servizi aggiuntivi mirati o servizi altri** non supportati da pareri favorevoli del Servizio Sociale Comunale o dell'ATS, potranno essere garantiti a condizione dell'assunzione totale dei costi da parte dell'utente;

- **Le quote a carico delle famiglie hanno subito un adeguamento ISTAT, visto l'aumento delle rette richieste dai diversi CSE/CDD relative all'anno 2023;**
- **Come da art. 73 del regolamento,** le quote utenti rette C.S.E. / C.D.D sono quote in compartecipazione con il Comune. Le quote del "comune" sono un costo fisso annuale su base ISEE, non soggetto a riduzioni per chiusure, assenze o malattie, sia breve che a lungo termine; pertanto, anche le quote utenti non sono soggette ad alcune riduzione né conguaglio;
- Con atto determinativo potranno altresì essere definite **partecipazione alla spesa dei servizi per disabili superiori al Tariffario Comunale fino al costo effettivo a carico dell'Ente,** qualora il Servizio Sociale accerti che la condizione di disabilità sia stata determinata da eventi/sinistri per i quali l'utente risulta beneficiario di cospicue somme di indennizzo comprensivi degli oneri assistenziali permanenti ovvero venga acquisita d'ufficio una formale espressione di volontà in tal senso da parte dell'utente o familiare che provvede alla sua assistenza/tutela/amministrazione di sostegno.
- **Per interventi/progetti particolari** proposti dal Servizio Sociale Professionale non rientranti nelle suddette tipologie di servizio o nelle finalità del Diritto allo Studio, con atto determinativo sono stabilite partecipazioni dell'utenza risultanti dall'applicazione al costo complessivo dell'intervento della % a carico della famiglia per il servizio CSE standard.

3) VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

I criteri per l'individuazione del nucleo familiare e del calcolo della situazione economica equivalente sono quelli previsti dal Regolamento Comunale ISEE di cui al DPCM n.159/2013.

Per ottenere le tariffe agevolate l'utente dovrà dichiarare l'Attestazione ISEE 2024 riferito ai redditi 2022.

La tariffa Massima è applicata dall'Ufficio competente in caso di non richiesta di tariffa agevolata sottoscritta dell'utente o suo rappresentante, e/o di non dichiarazione dell'ISEE.

SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2024

- ⇒ **Il trasporto, in ambito territoriale, di cittadini diversamente abili verso le scuole limitrofe, è garantito solo, in età di scuola dell'obbligo (dai 6 e fino al compimento dei 16 anni) in base alla legge 296/2006,** gestito con mezzi dell'ente o convenzionati e attraverso personale volontario o individuato dall'ente, **è di norma gratuito** e viene garantito compatibilmente con le disponibilità organizzative dell'Ente.
 - ⇒ **La quota/Km, differenziata in base all'ISEE, è a PAGAMENTO** e viene svolta dal Comune o da Croce Rossa (in base alla disponibilità di mezzi e volontari) previa valutazione delle assistenti sociali. Di norma il Comune non svolge i trasporti sanitari o similari presso centri di cura o riabilitazione per i quali è stata predisposta apposita convenzione con la Croce Rossa locale;
 - La tariffa si intende calcolata solamente sui chilometri di andata e/o ritorno esclusivamente alla presenza dell'utente,
 - La quota non è dovuta in caso di servizio correlato a provvedimenti del Tribunale Minorenni e comunque disposti dall'Ente o su indicazione dell'Assistente Sociale, sempre e solo su disponibilità di mezzi e personale volontario;
 - La quota è ridotta a **€ 0,50** per ISEE inferiore o uguale a € 10.000 e a **€ 0,70** per ISEE superiore a € 10.000 in caso di trasporti A/R di minori di 16 anni;
 - ⇒ **L'ente NON EFFETTUA il servizio del Trasporto Sociale nelle festività Nazionali, Festività Patronale, nel mese di agosto e dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025;**
-

ALLEGATO “C”

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE PARAMETRI ECONOMICI ANNO 2024

Rif. Capo IV Regolamento Servizi e prestazioni Sociali di cui all' Allegato 2 Delib. G.C. n. 45
del 22.5.2018

1. Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione dell'individuo o del nucleo familiare.

Per l'opportuna valutazione socioeconomica delle situazioni e delle istanze si stabiliscono i seguenti limiti ISEE di riferimento.

2. Limiti per l'accesso ai contributi (Rif. Art. 24 del regolamento dei servizi e delle prestazioni sociali)

Non hanno diritto al contributo i nuclei familiari che hanno un **patrimonio mobiliare superiore a € 1.500,00** disponibile per il pagamento di spese necessarie di gestione della vita (affitto, utenze, etc.) e/o che hanno un **patrimonio immobiliare**, fatta eccezione per la sola casa di abitazione di modesto valore.

La DSU ISEE è il documento prevalente per la valutazione della situazione economica, fatta eccezione per la casistica storica o già ben conosciuta dal Servizio Sociale, e controllata, anche preventivamente, da INPS-Agenzia della Entrate come previsto dal DPCM 159/2013.

3. Modalità di calcolo del contributo spettante (Rif. Artt. 25, 26 e 27 del Regolamento)

Per l'accesso ai **contributi economici previsti dagli artt. 25, 26 e 27** (contributo temporaneo, continuativo) **il limite ISEE**, considerato come corrispondente al Minimo Vitale e pari a
€ 6.000,00

L'importo del contributo mensile massimo spettante viene calcolato secondo la formula sottoindicata:

- € 6.000,00: 12 mensilità = € 500,00
- ISEE del nucleo: 12 mensilità = X
- $(500,00 - X) - \text{eventuali redditi non soggetti a IRPEF (rapportati alla scala equivalenza ISEE)} \times \text{Scala equivalenza ISEE} = \underline{\text{importo del contributo mensile massimo erogabile}}$

Il suddetto limite ISEE, considerato come minimo vitale, **potrà essere elevato su proposta dell'Assistente Sociale sino ad un massimo del 30%** in caso di abitazione in locazione (soltanto se non computabile nella DSU per mancanza di redditi significativi o di contratto registrato e se non già beneficiario del “Sostegno Affitti” regionale), e/o per gravi accertate situazioni di bisogno socioeconomico o sociosanitario o di disagio sociale relazionate e documentate dall'Assistente Sociale.

Per particolari esigenze assistenziali legate **all'emergenza Welfare** l'Assistente Sociale potrà proporre interventi, motivati e debitamente documentati (significativo abbassamento del reddito non certificabile con ISEE aggiornato), anche in deroga al minimo vitale/contributo erogabile per

situazioni di grave disagio legate soprattutto alla perdita del lavoro/casa, nel limite degli stanziamenti iscritti a Bilancio.

4. Possono fare richiesta di contributo solo i richiedenti che sono iscritti regolarmente all'Anagrafe Comunale da almeno 6 mesi, alla data di presentazione dell'istanza di contributo;

5. **NON è possibile fare richiesta di contributo per il pagamento di tasse, imposte e sanzioni intestate all'utente richiedente.**

6. Qualora il nucleo familiare del richiedente contributo risulti moroso al pagamento di servizi comunali (ad esempio al servizio di refezione scolastica, pasti o TARI) o risulti moroso nella corresponsione dei Canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall'utilizzo di alloggio comunale, il contributo stesso sarà rifiutato sino alla copertura dei debiti pregressi o a sottoscrizione e MANTENIMENTO di piani di rientro concordati

7. Per l'accesso al **contributo con patto di restituzione**, rimangono valevoli i limiti previsti al punto 2, mentre l'ISEE di riferimento non potrà essere superiore a **€ 9.500,00**. Il contributo, calcolato annualmente, non potrà comunque essere superiore a **€ 2.500,00**.

ALLEGATO "D"

<p style="text-align: center;">PARAMETRI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI (artt. 86, 87 e 88 del regolamento Comunale dei Servizi e delle Prestazioni Sociali di cui all'Allegato 2 Delib. G.C. n. 45 del 22.5.2018)</p>

Le soglie di accesso, le fasce ISEE e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale sono valevoli per l'anno **2024**, sulla base della **DSU-ISEE** dichiarata **dopo il 01.01.2024**.

Con riferimento agli articoli del Regolamento, si stabilisce quanto segue.

ART. 86

Comma 3

L'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il **ricovero di anziani**, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di **€ 2.000,00 mensili** (€ 2.300 per pazienti Alzheimer in nucleo protetto); qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a **€ 2.000,00 mensili** (€ 2.300 per pazienti Alzheimer in nucleo protetto), fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.
- per quanto riguarda il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di **€ 2.600,00 mensili**; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a **€ 2.600,00 mensili**, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

ART. 87

Comma 3

L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia massima di **€ 20.000/00**

ART. 88

Comma 3

Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista contribuzione da parte del Comune. Inoltre, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta

della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, ai sensi delle linee guida regionali approvate con DGR 3230/2015, pari a € 70 mensili per le persone anziane e € 100,00 per le persone disabili.

Comma 4 - Area anziani

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE sulla differenza tra retta e ISEE
Da € 0 a € 6.000,00	55%
Da € 6.000,01 a € 9.000,00	50%
Da € 9.000,01 a € 12.000,00	45%
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	40%
Da € 15.000,01 a € 18.000,00	35%
Da € 18.000,01 a € 20.000,00	30%

Comma 4 - Area Disabili

La contribuzione comunale viene calcolata **sulla differenza tra retta della struttura e ISEE** come segue:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE sulla differenza tra retta e ISEE
Da € 0 a € 10.000,00	75%
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	70%

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali, su relazione del Servizio Sociale, può essere determinata un'integrazione superiore sino a concorrenza della retta, soprattutto in caso di persone con disabilità **prive di familiari in vita e senza risorse sufficienti a coprire gli oneri della permanenza in struttura residenziale** e/o per fronteggiare spese straordinarie anche riferibili alle funzioni dell'Amministrazione di Sostegno.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria relative alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo, l'utente ha diritto a presentare l'ISEE in base alle regole di cui al comma 3 all'art. 6 del DPCM 159/2013 relative anche all'utilizzo **dell'ISEE Integrato**.

ALLEGATO "E"

QUOTE MENSILI DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO O INSERITI IN COMUNITA'
Art. 11 del Regolamento Comunale dei Servizi e delle Prestazioni Sociali di cui all'Allegato 2 Delib. G.C. n. 45 del 22.5.2018

FASCE ISEE	QUOTA COMPARTECIPAZIONE dell'Utenza per AFFIDO familiare sul contributo alla famiglia affidataria	QUOTA COMPARTECIPAZIONE dell'Utenza per COMUNITA' Sulla retta di competenza
Sino a € 20.000,00	esente	esente
Da € 20.000,01 a € 30.000,00	15%	15%
Da € 30.000,01 a € 40.000,00	25%	25%
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	35%	35%
Oltre € 50.000,01	55%	55%

Le quote si intendono **mensili** per ciascuna persona oggetto di intervento/provvedimento
La dichiarazione ISEE dichiarata in corso anno si intende valida sino al 15 Gennaio dell'anno successivo a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 159/2013. In caso di situazioni di **elevata fragilità** che non consentono di acquisire la DSU possono essere previste dal Servizio Sociale Professionale modalità valutative alternative che soddisfino il requisito della situazione economica. Possono essere stabilite riduzioni specifiche su motivata relazione del Servizio Sociale.

Le quote devono essere **corrisposte dal genitore che ha in carico fiscalmente il figlio**, e da entrambi i genitori al 50% in caso di coppie separate, anche se residenti in altro comune.

In caso di **collocamento di mamma con bambino** per la quota pertinente alla persona adulta provvede la stessa, l'eventuale coniuge o persona da lei legittimata;

Le quote sono **corrisposte al 50% in caso di inserimento dopo il 15° giorno del mese o di dimissioni entro lo stesso termine.**

Le quote sono **emesse e pagabili bimestralmente** come da apposite comunicazioni organizzative dell'Ufficio servizi Sociali.

La quota massima è addebitata dal Comune in caso di non presentazione DSU ISEE, fatto salvo quanto sopra richiamato.
